

---

## **CIRCOLARE N. 8/2022**

Pordenone, 10 Gennaio 2022

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

In sede di conversione in legge, è stato introdotto l'obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all'ITL competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, in base alle modalità oggi vigenti per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015).

L'obbligo è vigente a partire dal 21 dicembre 2021.

In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

In attesa di ulteriori chiarimenti le modalità attraverso cui è oggi possibile effettuare le comunicazioni sono quelle previste per i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente ovvero:

- via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittenti (allegato) all'indirizzo PEC [intermittenti@pec.lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@pec.lavoro.gov.it);
- invio tramite SMS.

Si ricorda che per la compilazione del modello uni intermittente da inviare via mail è necessario indicare nella sezione Datore di lavoro il codice fiscale e l'indirizzo e-mail del datore di lavoro per cui si sta eseguendo la comunicazione; nella seconda sezione occorre indicare l'elenco lavoratori interessati e il relativo Codice Fiscale. Nulla andrà indicato nel riquadro "codice comunicazione".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti